

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DELL' 11 LUGLIO 1952

(82^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (N. 1737-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

TOSATTI, relatore	Pag. 953
MERLIN Angelina	953 e <i>passim</i>
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	954 e <i>passim</i>
JANNELLI	954
PRESIDENTE	954 e <i>passim</i>
PARRI	955

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza » (N. 2339):

FILIPPINI, relatore	955
RUSSO	956
PRESIDENTE	956

« Modificazione della tabella organica del personale dell'Educandato " Maria Adelaide " in Palermo » (N. 2357) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RUSSO, relatore	957
---------------------------	-----

« Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica » (N. 2420) (Approvato dalla Camera dei deputati):

LOVERA, relatore	Pag 959
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	959

« Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali » (N. 2438):

LAMBERTI, relatore	960
PRESIDENTE	960
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	960

(Discussione e rinvio)

« Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (N. 2233-B) (D'iniziativa dei deputati Capua, Ermini e Bartole) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, relatore	952
PRESIDENTE	953

« Aumento da tre a cinque milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di studi romani » (N. 2279-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CIASCA, relatore	955
PRESIDENTE	955

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Caristia, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Merlin An-

gelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Rolfi, Russo, Tignino, Tonello, Tosatti e Troiano.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei deputati Capua, Ermini e Bartole: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (N. 2233-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Capua, Ermini e Bartole: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia », già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannelli.

JANNELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, io non posso nascondere che sono restato assai meravigliato del modo veramente strano con il quale la Commissione competente della Camera ha respinto alcune modifiche che noi avevamo proposte e che erano il risultato di una lunga discussione al termine della quale tutti eravamo rimasti d'accordo che, avendo stabilito un aumento di altri due esami obbligatori, era opportuno che gli esami facoltativi fossero ridotti per lo meno di un egual numero; e, in conseguenza, riducevamo gli esami facoltativi soltanto ad uno, necessario per integrare la laurea in medicina e in chirurgia. Noi infatti avevamo proposto il seguente articolo 2:

« L'ultimo comma della tabella predetta è sostituito col seguente:

” Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami con tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in uno da lui scelto tra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche ”.

È soppresso il decimo comma della citata tabella così formulato: ” Nelle Università, in cui sia istituito l'insegnamento di clinica ortopedica, lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea ” ».

La Commissione della Camera ha approvato un nuovo articolo 2 così concepito: « Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica medica, di reumatologia e di antropologia ».

La Commissione della Camera ha, quindi, addirittura aumentato gli insegnamenti complementari, aggiungendone altri tre la cui utilità è molto dubbia.

Tralasciando la questione se l'antropologia possa essere o meno considerata una materia da studiare nella Facoltà di medicina, o non sia piuttosto una materia da studiarsi nella Facoltà di lettere o in quella di scienze o in quella di legge, vediamo che si introducono degli insegnamenti i quali non possono essere assunti ad insegnamenti autonomi. Per esempio, la reumatologia è una minima branca della clinica medica: pretendere di insegnare la reumatologia separatamente dalla clinica medica sarebbe come pretendere di trattare del naso e dell'orecchio in via assoluta, senza tener conto che lo studio di queste parti del corpo umano è collegato alla intiera scienza della otorinolaringoiatria. E così anche la statistica medica nella Facoltà di medicina, a che cosa serve? A niente, in modo assoluto. Io sono d'avviso, pertanto, che bisognerebbe far conoscere alla Commissione della Camera quali sono le ragioni per cui noi avevamo eliminato questi insegnamenti facoltativi ed avevamo introdotto la modifica all'articolo 2.

Ma ancor più grave è la soppressione dell'articolo 3 da parte della competente Commissione della Camera: non è assolutamente concepibile, infatti, che un laureando in me-

dicina, il quale adesso si presenta all'esame di laurea, si senta dire in segreteria che non può laurearsi perchè deve ancora dare gli esami prescritti dalla presente legge. Sarebbe stato molto più logico che l'articolo 3 fosse stato mantenuto, poichè è ovvio ed opportuno che le disposizioni della legge si riferiscano soltanto agli studenti che si iscriveranno alla Facoltà di medicina a partire dal prossimo anno accademico 1952-53.

V'è, poi, da osservare, per quanto riguarda l'articolo 3, in relazione all'articolo 1, che se si facesse entrare in vigore la legge per tutti gli studenti ora iscritti alle Facoltà di medicina, si determinerebbe l'obbligo anche per coloro, che hanno superato il primo biennio, di dare esami, come chimica biologica e microbiologica, che appartengono al primo biennio e che non possono essere superati dopo di esso, appunto perchè fra il primo biennio e gli altri esiste uno sbarramento.

Propongo, pertanto, di insistere nel testo già approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Constatando una sostanziale difformità di vedute fra questa Commissione e la competente Commissione della Camera riguardo a questo disegno di legge, proporrei di rinviarne la discussione ad altra riunione.

Metto ai voti questa proposta di rinvio. Chi è favorevole è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (N. 1737-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tosatti.

TOSATTI, *relatore*. Il progetto di legge che ci viene rinviato dalla Camera dei deputati è stato modificato all'articolo 2. La nuova

dizione di quell'articolo suona nel modo seguente: « Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito, saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

L'aggiunta apportata dalla Commissione della Camera al testo approvato dal Senato ha il fine di lasciare aperta la possibilità della istituzione di scuole elementari governative speciali per i ciechi presso altri Istituti, oltre quelli elencati nella annessa tabella. In pratica si tratta di due Istituti per i quali sono in corso le ispezioni, le quali, anzi, hanno avuto già esito favorevole ed i cui risultati sono stati inviati al Ministero. Si tratta quindi di lasciare aperta la possibilità che in seguito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, possano essere aggiunti agli Istituti elencati nella annessa tabella anche i due suddetti. Aggiungo che, mentre gli Istituti elencati nella tabella hanno già statizzate le loro scuole elementari, i due nuovi Istituti che sono opere pie riconosciute (si tratta precisamente del « David Chiossone » di Genova e dell'Istituto Configliachi di Padova) sono, inoltre, due Enti che hanno una consistenza patrimoniale notevolissima e che raccolgono attualmente gli alunni il primo della Liguria, di Massa Carrara, di Lucca ed il secondo i ragazzi del Veneto; e ciò per disposizione della Federazione istituti per ciechi che ha ripartito fra i vari Istituti i ragazzi delle diverse zone. Infatti nella tabella annessa alla legge non risulta che vi siano altri Istituti nel Veneto e nella Liguria.

Ora noi possiamo o approvare l'articolo 2 nella dizione adottata dalla Camera, oppure se vogliamo venire incontro ad una richiesta, che ha fatto una Commissione di rappresentanti dei due suddetti Istituti, potremmo addirittura inserire i due anzidetti Istituti nella tabella.

MERLIN ANGELINA. Poichè, in caso di approvazione della proposta del relatore, è necessario che il disegno di legge torni alla Camera, vorrei far osservare quanto segue.

Dobbiamo tener presente che siamo alla fine del nostro lavoro, e che la Camera si trova in analoga situazione; eppure, la legge ha bisogno di essere approvata per entrare in vigore nel nuovo anno scolastico. Proporrei, quindi, di accettare il disegno di legge come ci è stato trasmesso, senza apportare alcuna modifica, perchè mi pare che col nuovo anno scolastico il Ministero potrebbe provvedere alla statizzazione dei due anzidetti Istituti; pregherei, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di Stato di volerci dare assicurazioni in proposito.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che la preoccupazione della senatrice Merlin sia giusta. Infatti, v'è il pericolo che altri Istituti rimangano privi di scuole statali, perchè, tranne quei due Enti che ho sentito nominare e che hanno un vasto patrimonio, vi sono moltissimi Istituti di ciechi che vivono di pubbliche beneficenze e di sussidi statali; quindi è cosa molto importante ed urgente sgravare gli Istituti del peso delle scuole.

JANNELLI. Sarei del parere di approvare senz'altro il testo com'è proposto dalla Camera dei deputati senza portare modifiche alla tabella, perchè a me sembra che, oltre gli Istituti a cui ha accennato il senatore Tosatti, ve ne sia uno nella Calabria, il quale, pro-

tabilmente, quando saprà che è stata approvata la legge potrà far valere le sue ragioni, venendo così in concorrenza con altri istituti.

MERLIN ANGELINA. Da diversi colleghi si desidera una assicurazione da parte del Ministro per gli istituti di Genova e di Padova: l'Istituto di Padova è un vecchio istituto ed il nostro Presidente, che ben conosce Padova, sa quali sono le tradizioni di tale organismo.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso dare una assicurazione precisa. Pur non mettendo in dubbio che si provvederà per questi Istituti, data la sollecitudine per i ciechi da parte del Ministero, non sento, tuttavia, di poter prendere un impegno.

PRESIDENTE. L'impegno che non può essere assunto dal Governo, sarà preso da noi votando una modifica alla tabella.

Modifichiamo, cioè, la tabella con un emendamento aggiuntivo nel senso che nell'elenco aggiuntivo siano inseriti l'Istituto per ciechi « David Chiossone » di Genova e l'Istituto per ciechi « Configliachi » di Padova.

Successivamente approveremo l'articolo 2 nel testo della Camera.

Metto ai voti la tabella con l'aggiunta di cui si è parlato e di cui do lettura:

TABELLA DEGLI ISTITUTI PER CIECHI

PRESSO I QUALI VENGONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI GOVERNATIVE PER CIECHI
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituto serafico per ciechi	Assisi
» per ciechi	Cagliari
» nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II »	Firenze
» regionale per ciechi « David Chiossone »	Genova
» per ciechi	Lecce
» per ciechi	Milano
» per ciechi « Configliachi »	Padova
» per ciechi	Palermo
» per ciechi	Reggio Emilia
Scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli »	Roma
Istituto per ciechi	Torino
» per ciechi « D. Martuscelli »	Napoli (1)
» per ciechi « P. Colosimo »	Napoli (1)

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.
(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 del quale do lettura nel testo proposto dalla Camera:

Art. 2.

Sono istituite scuole elementari governative speciali, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito, saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 15 proposto dalla Camera dei deputati: « Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21 milioni derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto ».

(È approvato).

PARRI. Vorrei approfittare dell'occasione per domandare notizia, al Presidente e al Ministero, delle scuole per i sordomuti. Quali provvedimenti sono in corso? Quali speranze vi sono?

PRESIDENTE. Una legge fu approvata in questa sede; ma quale sorte abbia avuto non so.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi sono, onorevole Parri, diversi gruppi di sordomuti che fanno pressione per avere dei fondi per la costruzione della Università dei sordomuti a Padova; e certamente tale istituzione potrà essere molto utile.

PARRI. Ma la legge anzidetta forse è ancora ferma alla Camera?

Per quella che potrà essere eventualmente la possibilità del Ministero, pregherei di voler influire al fine di sollecitarne la discussione.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Aumento da tre a cinque milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di studi romani** » (N. 2279-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumen-

to da tre a cinque milioni del contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto di studi romani ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CIASCA, *relatore*. Mi sembra che il ritorno alla Camera sulla cifra antica di cinque milioni sia determinata dal fatto che non esisterebbe la necessaria copertura; ma la copertura, invece, esiste; e tanto è stato assicurato autorevolmente dalla nostra Commissione finanze e tesoro. Quindi, proporrei, date le finalità che ho altre volte illustrato e le attività dell'Istituto di studi romani, di mantenere l'aumento ad otto milioni.

PRESIDENTE. Bisogna superare l'obiezione della Commissione finanze e tesoro della Camera, la quale ha rilevato che, nel riparto delle maggiori spese previste dal Tesoro, non era compresa la cifra di otto milioni, ma bensì di cinque milioni.

CIASCA, *relatore*. Ma ci è stata data la assicurazione di una copertura di otto milioni.

PRESIDENTE. Allora, rinviemo la discussione in attesa di un parere scritto della Commissione finanze e tesoro.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza » (Numero 2339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FILIPPINI, *relatore*. Una delle premesse di fatto di questo piccolo disegno di legge è che l'edificio dove erano collocate le ceramiche del Museo di Faenza è andato quasi completamente distrutto a seguito degli eventi bellici, per cui parecchi oggetti sono andati dispersi. All'opera di ritrovamento e di ricostruzione dell'edificio in un primo tempo si è provveduto da parte di qualche Ente con aiuti e sussidi del Governo. Ma si rende ormai indispensabile la costruzione di due ali del sud-

detto edificio, e per tale costruzione è necessario un contributo di dieci milioni il cui importo potrà gravare sul capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Un'altra premessa di fatto è che non si tratta nel caso presente di una raccolta a carattere locale o regionale: invero, di raccolte a carattere regionale ve ne sono tante; ve ne è una, ad esempio, nella mia città di Pesaro dove risplendono ancora i piatti di Mastro Giorgio, di cui credo che i colleghi abbiano sentito parlare. Ma per Faenza si tratta di un Museo a carattere internazionale; infatti in esso sono raccolte ceramiche di varia epoca e di vari Paesi: del Giappone, dell'India, dell'Egitto, e così via. In tal maniera il Museo raggiunge uno scopo illustrativo, storico, educativo, specialmente per gli appassionati dell'arte della ceramica, nel senso che non si debba ritenere quest'arte accessoria o secondaria rispetto alle arti della pittura e della scultura. L'arte della ceramica è un'arte per sé stante che in Italia ha avuto grande splendore ed una tradizione gloriosa che, a mio avviso, merita di essere tutelata. Detto questo, mi sembra di non dover aggiungere altro; invito, quindi, gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

RUSSO. Prendo la parola solo per dire che voterò con grande entusiasmo questo disegno di legge. Credo di assolvere ad un vero dovere se in questa sede rivolgo un pensiero di vera ammirazione per il professor Gaetano Ballardini, che ha legato il suo nome alla nobilissima istituzione del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza. Egli è stato definito dal Vergani un asceta della ceramica, un Don Bosco, un Don Orione dei cocci. Prima della guerra il Museo ricchissimo di materiale selezionato e pregiato era anche integrato da una fototeca e da una biblioteca specializzata della massima importanza. La guerra distrusse in gran parte tanto tesoro; ma il professor Ballardini oltre a salvare il salvabile con sapiente opera di restauro, si rimise in contatto col mondo, coi Musei, i collezionisti per chiedere qualche pezzo per il suo Museo. La sua tenacia, la sua fede ancora una volta sono state coronate da grande successo. La raccolta è ricostituita nelle stesse dimensioni di prima; e Faenza resta così

il centro della nobile arte della ceramica che ebbe in quella sede tanto luminoso sviluppo ed incremento. Anche artisti moderni, come Matisse, Chagall, Picasso, hanno donato mirabili esemplari a Faenza. Le benemerenze del professor Ballardini sono indiscutibili. Quanto si riferisce alla ceramica interessa non un ramo trascurabile o minore delle arti figurative, ma rientra nel più vasto ed ampio campo dell'arte in cui la ceramica ha raggiunto espressioni molto elevate per tecnica ed ispirazione.

PRESIDENTE. Ci associamo alle nobili parole del senatore Russo. Nessuno chiedendo di parlare, procediamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza per l'allestimento delle Mostre artistiche, a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente verrà fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale dell'Educandato "Maria Adelaide" in Palermo » (N. 2357) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione della tabella organica del personale

dell'Educandato "Maria Adelaide" in Palermo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO, *relatore*. Onorevoli senatori, gli educandati ebbero in origine lo scopo di fornire una istruzione che consentisse alle frequentanti la possibilità di conseguire il diploma magistrale; ma tale esigenza è andata mutandosi, perchè fu più sentito il bisogno di frequentare il liceo classico.

Gli educandati di Firenze, Milano, Verona e di Palermo istituirono infatti licei classici.

Per Palermo in particolare, anche dopo l'avvenuto cambiamento, l'organico è rimasto immutato, pur non corrispondendo più alla nuova fisionomia dell'Istituto.

Con questo disegno di legge si provvede proprio a questo. Per le due classi che corrispondono alla quarta e alla quinta ginnasiale occorrono due cattedre di ruolo A rispettivamente per l'insegnamento dell'italiano, latino, greco, storia e geografia. Nel nostro caso il problema della sistemazione dell'organico è notevolmente semplificato, perchè col presente disegno di legge si propone che due dei quattro posti di lingua straniera (ruolo B) previsti dall'attuale organico dell'Educandato di Palermo, vengano soppressi, giudicandosi sufficienti per i bisogni dell'Istituto un insegnante di lingua francese ed uno di lingua inglese.

Praticamente i due posti di materie letterarie per le classi ginnasiali superiori, verrebbero creati con la trasformazione dei due posti di ruolo B in due posti di ruolo A.

L'onere è molto modesto, dato che ammonta a lire 135.000 e l'articolo 2 del disegno di legge provvede alla copertura.

Questo disegno di legge, poichè con sì esiguo onere assicura una sistemazione congrua ad un Istituto che gode ottima fama, merita, a mio parere, il suffragio della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, procediamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1950, l'organico del personale dell'Educandato « Maria Adelaide » di Palermo, di cui alla tabella E del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è modificato e sostituito da quello indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di complessive lire 135.000 derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 109 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Procediamo alla votazione della tabella:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'EDUCANDATO « MARIA ADELAIDE »
DI PALERMO

Grado	GRUPPO A.	Numero dei posti
6°	Direttrice	1
7°	Vicedirettrice	1
<i>Professori di ruolo A.</i>		
7°	Professori ordinari	} 10
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
<i>Professori di ruolo B.</i>		
8°	Professori ordinari	} 3
9°	Professori ordinari	
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
GRUPPO B.		
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	} 11
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Segretario economo di 1ª classe	} 1
10°	Segretario economo di 2ª classe	
11°	Segretario economo di 3ª classe	
12°	Vicesegretario economo	
GRUPPO C.		
11°	Applicato	} 1
12°	Applicato	

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica » (N. 2420) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOVERA, *relatore*. È necessaria l'approvazione di questo disegno di legge, perchè esso viene a colmare una lacuna determinata dal fatto che il decreto legislativo del 1947, modificando il trattamento per le ispezioni del personale ispettivo nei vari Istituti, non teneva conto delle differenze che esistevano nel pagamento a seconda delle distanze e della dislocazione di questi Ispettori per le loro visite. Quindi dopo l'approvazione di tale decreto legislativo veniva a mancare la possibilità di retribuire gli Ispettori che compivano viaggi entro un raggio ristretto. Tale necessità viene colmata da questo provvedimento legislativo sulla cui stesura ci saremmo da fare delle osservazioni. Non so perchè, ad esempio, nell'articolo 1 si parli di rimborso spese per il biglietto ferroviario, quando si tratta di viaggi entro il perimetro del centro urbano.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci sono, onorevole Lovera, nelle grandi città anche ferrovie in un raggio assai ristretto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o

nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perchè sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, una indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato.

Non può essere corrisposta più di un'indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 2.

Al personale a riposo e agli estranei alla Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, è dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al grado già rivestito se trattasi di pensionati e al grado 7° dell'ordinamento gerarchico se trattasi di estranei.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali » (Numero 2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali ».

LAMBERTI, *relatore*. Secondo una antica norma, che risale alla legislazione prefascista, i dipendenti statali i quali siano investiti di un mandato politico sono collocati in congedo straordinario; e per quanto concerne le scuole secondarie, questo collocamento in congedo straordinario diventò addirittura obbligatorio durante il periodo fascista.

Oggi la legge elettorale vigente ha ristabilito una certa libertà; ma di fatto un insegnante non può conciliare i suoi obblighi professionali con i doveri derivanti dal mandato politico. Questa situazione legislativa ha una particolare incidenza nel campo degli insegnanti che hanno vinto i concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali. Tali concorsi, che sono stati banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, sono stati espletati quando alcuni dei partecipanti ai concorsi stessi si trovavano già investiti del mandato parlamentare. Altri concorsi analoghi per direttori didattici sono ancora in corso di espletamento.

La situazione, in cui si sono venuti a trovare gli anzidetti insegnanti perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi e in cui si verranno a trovare i direttori didattici investiti del mandato parlamentare, è questa: che essi in seguito alla nomina hanno contratto un obbligo, che, secondo le disposizioni generali della legge, consiste nel fare rispettivamente un anno o sei mesi di insegnamento (in quest'ultimo caso si tratta di direttori didattici in periodo di prova) per la definitiva conferma nei ruoli.

Però, essi, dato che sono investiti del mandato parlamentare, non si trovano in condizioni di far fronte a quest'obbligo. Naturalmente rimane una possibilità: quella cioè di attendere; ma se si considera che i perseguitati politici e razziali hanno già perduto tanti anni di carriera durante il periodo fascista e che alcuni potrebbero essere colpiti dal limite di età prima di aver potuto adempiere all'obbligo di legge, sembra opportuno il presente disegno di legge, che è stato predisposto appunto allo scopo di evitare la perdita dei benefici della definitiva conferma in ruolo a questi nostri colleghi.

Infatti, l'articolo unico del disegno di legge dispone che coloro i quali si trovano nelle condizioni, che abbiamo descritto, possono essere confermati definitivamente nei ruoli, qualora abbiano nel periodo precedente prestato un anno di servizio in istituti statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti.

Sembra che la norma risponda a criteri di giustizia che, penso, saranno facilmente apprezzati dai colleghi; per cui proporrei l'accettazione del disegno di legge. Forse la formula non è molto felice e perciò sarei favorevole all'introduzione di un emendamento.

L'espressione: « qualora si trovino dalla data di decorrenza della nomina in ruolo in congedo per mandato politico, sono promossi ordinari ... », non mi sembra del tutto felice, perchè in realtà tali insegnanti al momento della nomina non si trovano in stato di congedo, ma è dopo la nomina che si mettono in congedo per mandato politico. Perciò forse si potrebbe emendare nella seguente maniera: « ... qualora si siano trovati alla data della nomina in ruolo nelle condizioni previste dalla legge e di fatto siano stati collocati in congedo per mandato politico, sono promossi ordinari ... ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proporrei di lasciare il testo com'è, considerando il chiarimento del relatore come interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Le parole del relatore varranno come interpretazione autentica; ed approviamo, pure il disegno di legge nel testo proposto. Passiamo allora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Coloro che siano stati assunti nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, nei ruoli dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale e nei ruoli dei maestri elementari per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323, qualora si trovino dalla data

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

82^a RIUNIONE (11 luglio 1952)

di decorrenza della nomina in ruolo in congedo per mandato politico, sono promossi ordinari o stabili dopo un anno dalla nomina in ruolo predetta, purchè documentino di avere prestato servizio, per la durata di un anno, quali incaricati o supplenti, in scuole di Stato, o pareggiate, oppure legalmente riconosciute.

Coloro che saranno assunti nei ruoli dei direttori didattici per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui al

citato articolo 17, qualora si trovino, dalla data di decorrenza della nomina nei ruoli predetti, in congedo per mandato politico, saranno confermati stabili dopo 6 mesi da tale data.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.